

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Anticipata la possibilità di recuperare l'Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali

L'art. 26, comma 3-bis del DPR n. 633/1972 (inserito ad opera del Decreto Sostegni-bis) dispone l'anticipazione del momento in cui è consentita l'emissione di note di accredito IVA già all'apertura di una procedura concorsuale, al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare) o alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare).

Si ricorda che l'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile.

Il recupero dell'Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Per definizione una procedura esecutiva individuale è infruttuosa: a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando risulti la mancanza di beni da pignorare; c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Secondo la versione precedente dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, l'emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese.

Con la nuova norma per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell'Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell'operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.. Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.

Madone, 21 settembre 2021

NOTA
DI
VARIAZIONE
PROCEDURE
CONCORSUALI

DPR IVA, ART. 26, COMMA	EVEN TO	DIES A QUO	DIES AD QUEM	DETRAZIONE
2	Dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente	Data dell'evento	Termine di presentazione della dichiarazione anno dies a quo	Se la nota è emessa nell'anno dell'evento: in liquidazione periodica. Se è emessa nell'anno successivo entro il 30 aprile: direttamente in dichiarazione (*)
3	Accordo sopravvenuto	Data di efficacia dell'accordo	Un anno dall'evento	In liquidazione
3-bis	Procedure individuali rimaste infruttuose	<ul style="list-style-type: none"> ● pignoramento presso terzi → verbale di pignoramento "negativo"; ● pignoramento di beni mobili → verbale di pignoramento "negativo" o con impossibilità di accesso o con irreperibilità; ● asta deserta per tre volte e interruzione per eccessiva onerosità 	Termine di presentazione della dichiarazione anno dies a quo	Se la nota è emessa nell'anno dell'evento: in liquidazione periodica. Se è emessa nell'anno successivo entro il 30 aprile: direttamente in dichiarazione (*)
3-bis	Fallimento	Data della sentenza dichiarativa	Termine di presentazione della dichiarazione anno dies a quo.	Se la nota è emessa nell'anno dell'evento: in liquidazione periodica. Se è emessa nell'anno successivo entro il 30 aprile: direttamente in dichiarazione (*)
	Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che la ordina	Sarebbe opportuno consentire il recupero fino alla dichiarazione relativa all'anno di "chiusura" della procedura	
	Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione		
	Amministrazione straordinaria grandi imprese	Data del decreto che la dispone		
	Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto 267/1942	Data del decreto di omologa	Termine di presentazione della dichiarazione anno dies a quo	
	Piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), Regio decreto 267/1942	Data di pubblicazione nel Registro delle imprese		